informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 022 – 22 GENNAIO 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **IVA**

LE NOVITÀ DEL MOD. IVA 2021

RIFERIMENTI

- **Provvedimento Agenzia Entrate 15.1.2021**

IN SINTESI

Recentemente è stato emanato il Provvedimento di approvazione del mod. IVA 2021 utilizzabile per la dichiarazione relativa al 2020, con le specifiche istruzioni.

Dal nuovo modello è possibile desumere le seguenti novità:

- *introduzione del nuovo rigo VA16 finalizzato all'indicazione dei versamenti sospesi a causa dell'emergenza COVID-19;*
- *introduzione a rigo VF34 di un nuovo campo riservato alle operazioni esenti collegate con l'emergenza COVID-19 al fine di non influenzare il pro-rata;*
- *compilazione del quadro VQ limitata al "ripristino" del credito IVA connesso agli omessi versamenti periodici relativi al 2019 e 2018;*
- *introduzione del nuovo rigo VL41 al fine di gestire gli omessi versamenti periodici relativi al 2020 in presenza di un risultato a credito.*

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SOfisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Il nuovo modello della dichiarazione IVA annuale (mod. IVA 2021) è stato predisposto con la consueta struttura modulare. Le principali novità / conferme sono di seguito esaminate.

QUADRO VA

Nel quadro VA è stato inserito il **nuovo rigo VA16** riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell'emergenza COVID-19.

Trattasi dei soggetti che, essendone legittimati non hanno effettuato nel 2020, alle scadenze previste, i versamenti IVA (compreso il saldo 2019) avvalendosi delle predette disposizioni.

In particolare, va indicato:

- a **campo 1** lo specifico **codice** relativo alla disposizione normativa della sospensione desumibile dalla seguente Tabella;
- a **campo 2** l'importo dei **versamenti sospesi** relativi al codice di campo 1.

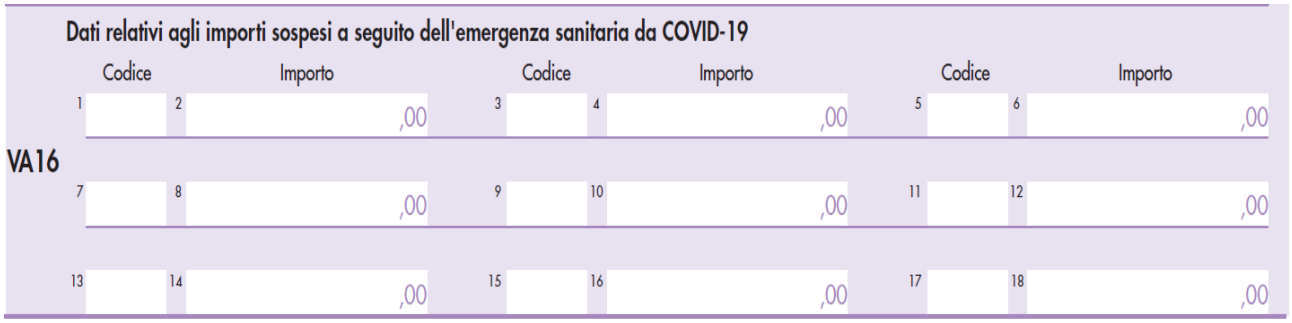
Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19

	Codice	Importo	Codice	Importo	Codice	Importo
VA16	1	2 ,00	3	4 ,00	5	6 ,00
	7	8 ,00	9	10 ,00	11	12 ,00
	13	14 ,00	15	16 ,00	17	18 ,00

I soggetti che hanno sospeso i versamenti in base a **diverse disposizioni** devono **compilare più campi** per indicare gli importi sospesi in relazione a ciascuna disposizione normativa di cui gli stessi hanno usufruito.

Tabella codici versamenti sospesi COVID-19 rigo VA16	
Codice	**Fattispecie**
2	**Soggetti aventi residenza, sede legale / operativa nel territorio dei Comuni di cui all'Allegato 1 del DPCM 23.2.2020**. Per i soggetti che alla data del 21.2.2020, avevano la residenza, sede legale / operativa nel territorio dei Comuni di cui all'Allegato 1 del DPCM 23.2.2020, il DM 24.2.2020 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21.2.2020 e il 31.3.2020.
4	**Soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale / operativa nel territorio dello Stato indicati all'art. 61, comma 2, DL n. 18/2020, ad eccezione dei soggetti di cui alla lett. b) della citata norma.** Per i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale / operativa nel territorio dello Stato, indicati all'art. 61, comma 2, DL n. 18/2020, ad eccezione del soggetti di cui alla lett. b) della citata norma, sono sospesi i termini dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020. I versamenti sospesi sono effettuati entro i termini e secondo le modalità stabiliti dagli artt. 127, comma 1, DL n. 34/2020 e 97, DL n. 104/2020.
5	**Soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale / operativa nel territorio dello Stato indicati all'art. 61, comma 2, lett. b), DL n. 18/2020 (ad esempio, federazioni sportive, ecc.)**. Per i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale / operativa nel territorio dello Stato, indicati all'art. 61, comma 2, lett. b), DL n. 18/2020, sono sospesi i termini dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nei mesi da marzo a giugno 2020. I versamenti sospesi sono effettuati entro i termini e secondo le modalità stabiliti dagli artt. 127, comma 1, DL n. 34/2020 e 97, DL n. 104/2020.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

6	**Soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale / operativa nel territorio dello Stato, con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 2 milioni** (art. 62, comma 2, DL n. 18/2020) **- Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale / operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza** (art. 62, comma 3, DL n. 18/2020). Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno domicilio fiscale, sede legale / operativa nel territorio dello Stato, con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 2 milioni sono sospesi i versamenti relativi all'IVA nel periodo compreso tra l'8.3.2020 e il 31.3.2020. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno domicilio fiscale, sede legale / operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione si applica a prescindere dal volume dei ricavi / compensi. I versamenti sospesi sono effettuati entro i termini e secondo le modalità stabiliti dagli artt. 127, comma 1, DL n. 34/2020 e 97, DL n. 104/2020.
7	**Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno subito una diminuzione del fatturato nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019** (art. 18, commi 1, 3 e 6, DL n. 23/2020). Sono sospesi per il mese di aprile 2020 i termini dei versamenti relativi all'IVA per: • i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno domicilio fiscale, sede legale / operativa nel territorio dello Stato, con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni, che hanno subito una diminuzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019; • i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno domicilio fiscale, sede legale / operativa nel territorio dello Stato, con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni, che hanno subito una diminuzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019; • i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno domicilio fiscale, sede legale / operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria e Asti, che hanno subito una diminuzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019.
8	**Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno subito una diminuzione del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019** (art. 18, commi 1, 3 e 6, DL n. 23/2020). Sono sospesi per il mese di maggio 2020 i termini dei versamenti relativi all'IVA per: • i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno domicilio fiscale, sede legale / operativa nel territorio dello Stato, con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni, che hanno subito una diminuzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019; • i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno domicilio fiscale, sede legale / operativa nel territorio dello Stato, con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni che hanno subito una diminuzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 50% nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019; • i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno domicilio fiscale, sede legale / operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria e Asti, che hanno subito una diminuzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.
9	**Soggetti esercenti attività d'impresa, arte professione che hanno subito una diminuzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 e soggetti esercenti le medesime attività che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 31.3.2019** (art. 18, commi 1, 3, 5 e 6, DL n. 23/2020).

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

9	Sono sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020 i termini dei versamenti relativi all'IVA per: • i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno domicilio fiscale, sede legale / operativa nel territorio dello Stato, che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 31.3.2019; • i soggetti per i quali si verificano contestualmente le condizioni indicate ai precedenti codici 7 e 8.
12	**Soggetti esercenti attività economiche varie. Sospensione versamenti IVA in scadenza nel mese di novembre 2020** (art. 13-ter, DL n. 137/2020). Sono sospesi i termini dei versamenti relativi all'IVA che scadono nel mese di novembre 2020 per: • i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1, DPCM 3.11.2020, aventi domicilio fiscale, sede legale / operativa in qualsiasi area del territorio nazionale; • i soggetti che esercitano le attività del servizio di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale / operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di levata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3, DPCM 3.11.2020 e 19-bis, DL n. 137/2020; • i soggetti che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 del DL n. 137/2020, ovvero che esercitano attività alberghiera, agenzia di viaggi / tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale / operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuato con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ai sensi degli artt. 3, DPCM 3.11.2020 e 19-bis, DL n. 137/2020.
13	**Soggetti esercenti attività economiche varie. Sospensione versamenti IVA in scadenza nel mese di dicembre 2020** (art. 13-quater, DL n. 137/2020). Sono sospesi i termini dei versamenti relativi all'IVA che scadono nel mese di dicembre 2020 per: • i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno domicilio fiscale, sede legale / operativa nel territorio dello Stato, con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni, che hanno subito una diminuzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre del 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente; • i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 30.11.2019; • i soggetti esercenti attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1, DPCM 3.11.2020 aventi domicilio fiscale, sede legale / operativa in qualsiasi area del territorio nazionale; • i soggetti che esercitano le attività del servizio di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale / operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26.11.2020 con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3, DPCM 3.11.2020 e 19-bis, DL n. 137/2020; • i soggetti che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 del DL n. 137/2020, ovvero che esercitano attività alberghiera, agenzia di viaggi / tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale / operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26.11.2020 con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ai sensi degli artt. 3, DPCM 3.11.2020 e 19-bis, DL n. 137/2020.

QUADRO VE

Come desumibile dalle istruzioni del mod. IVA 2021 le operazioni (cessioni di beni / prestazioni di servizi) esenti di cui all'art. 124, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" (cessioni di mascherine e

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

altri DPI) devono essere ricomprese a rigo VE33. Gli acquisti in esame vanno indicati a rigo VF16, campo 2.

QUADRO VF

Nella Sezione 3 del quadro VF a rigo VF30 è stata inserita la **nuova casella 10** riservata ai produttori agricoli che hanno applicato **il regime forfetario previsto per l'attività di oleoturismo** di cui alla Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020).

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione — **VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE**

• agenzie di viaggio	1	• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6
• beni usati	2	• attività agricole connesse	7
• operazioni esenti	3	• imprese agricole	8
• agriturismo	4	• enoturismo	9
• associazioni operanti in agricoltura	5	• oleoturismo	10

Inoltre, a seguito della presenza di operazione esenti di cui al citato art. 124, nella Sezione 3-A del quadro VF a rigo VF34, utilizzabile per la determinazione del pro-rata, è stato introdotto il **nuovo campo 9** per tener conto che le predette operazioni consentono la detrazione dell'IVA.

VF34 — **Dati per il calcolo della percentuale di detrazione**

1 Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d) ,00	2 Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili ,00	3 Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies ,00	4 Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti ,00
5 Operazioni non soggette ,00	6 Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1 ,00	7 Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis) ,00	8 Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione ,00
9 Operazioni esenti art. 124 d.l. 34/2020 ,00			10 Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima) %

QUADRO VI

A seguito delle novità introdotte in materia di dichiarazioni d'intento ad opera dell'art. 12-septies, DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita" nel mod. IVA 2021 **è stato soppresso il quadro VI** relativo all'indicazione degli estremi delle dichiarazioni d'intento ricevute.

QUADRO VQ

Come desumibile dalle istruzioni del mod. IVA 2021 il quadro VQ riguarda ora la determinazione del credito maturato collegabile ai versamenti IVA periodici "non spontanei" **relativi ad anni precedenti il 2020** (di fatto, relativi al 2019 e 2018).

Nel quadro VQ è stato inoltre introdotto il **nuovo campo 7** denominato "*Versamenti sospesi per eventi eccezionali*" (non collegati alle sospensioni dell'emergenza COVID-19) nel quale indicare l'IVA periodica **versata a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per "eventi eccezionali"** tra il giorno successivo alla presentazione del mod. IVA 2020, relativo al 2019, e la data di presentazione del mod. IVA 2021, relativo al 2020.

VQ1

1 Anno	2 Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata ,00	3 Differenza tra credito potenziale e credito effettivo ,00	4 IVA periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti ,00
5 IVA periodica versata a seguito di comunicazione d'irregolarità ,00	6 IVA periodica versata a seguito di cartella di pagamento ,00	7 Versamenti sospesi per eventi eccezionali ,00	8 Credito maturato ,00
9 Codice fiscale		10 Modulo	11 Gruppo

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

QUADRO VL

Nel quadro VL è stato inserito il **nuovo rigo VL41** nel quale indicare, con riferimento al 2020:

- a **campo 1**, la differenza (positiva) tra l'IVA periodica dovuta e l'IVA periodica versata;
- a **campo 2**, la differenza (positiva) tra il credito "potenziale" che si sarebbe generato in caso di integrale versamento dell'IVA periodica entro la data di presentazione del mod. IVA 2021 e il credito "effettivo" di rigo VL33.

VL39	**TOTALE IVA A CREDITO** (VL33 - VL37)			,00
VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito			,00
VL41		Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo	
		1 ,00	2 ,00	

Il nuovo rigo VL41 ha una funzione di mero "monitoraggio".

QUADRO VO

Nel quadro VO sono presenti le seguenti novità:

- è stato inserito il **nuovo rigo VO16**, riservato ai soggetti che effettuano servizi di telecomunicazione / teleradiodiffusione / elettronici di cui al nuovo art. 7-octies, DPR n. 633/72 (in vigore dal 10.6.2020) nei confronti di **committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati UE diversi dall'Italia**. La nuova casella va barrata, in presenza nell'anno precedente di un ammontare complessivo delle predette operazioni non superiore a € 10.000, per **comunicare l'opzione dal 2020 per l'applicazione dell'IVA nello Stato UE del committente**;
- a rigo VO26 è stata inserita la casella per comunicare la **revoca dal 2020,** da parte di un contribuente in contabilità semplificata per cassa, **dell'opzione per il metodo "registrato = incassato"** di cui all'art. 18, comma 5, DPR n. 600/73;
- è stato inserito il **nuovo rigo VO36** riservato ai soggetti esercenti l'attività **oleoturistica** per **comunicare l'opzione dal 2020 per l'applicazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari**.

Sez. 2 - Opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi

VO16	PRESTAZIONI DI SERVIZI ELETTRONICI (art. 7-octies)	Opzioni BE 1, DE 2, DK 3, EL 4, ES 5, FR 6, GB 7, IE 8, LU 9, NL 10, PT 11, SM 12, AT 13, FI 14, SE 15; CY 16, EE 17, LV 18, LT 19, MT 20, PL 21, CZ 22, SK 23, SI 24, HU 25, BG 26, RO 27, HR 28		
VO20	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 8, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione 1	Revoca 2	
VO21	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)	Opzione 1	Revoca 2	
VO22	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE (art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986)	Opzione 1	Revoca 2	
VO23	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione 1	Revoca 2	
VO24	DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETÀ COSTITUITE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione 1	Revoca 2	
VO25	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (art. 1, comma 423, l. n. 23/12/2005, n. 266)	Opzione 1	Revoca 2	
VO26	TENUTA DEI REGISTRI IVA SENZA SEPARATA INDICAZIONE DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 5, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione 1	Revoca 2	
VO36	ATTIVITÀ OLEOTURISTICA Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art.1, commi 513 e 514, legge n. 160/2019)	Opzione 1		

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione IVA annuale va presentata, in via telematica, direttamente / tramite un intermediario abilitato, **entro il 30.4 esclusivamente in forma autonoma**. Pertanto il mod. IVA 2021, relativo al 2020, va presentato **entro il 30.4.2021**.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

In base all'art. 21-bis, comma 1, DL n. 78/2010, come modificato dall'art. 12-quater, DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita" è possibile comunicare i dati delle liquidazioni periodiche IVA di ottobre / novembre / dicembre 2020 (soggetti mensili) o del quarto trimestre 2020 (soggetti trimestrali) con la dichiarazione annuale utilizzando il **quadro VP**. In tal caso il mod. IVA 2021 comprensivo del quadro VP va inviato entro l'1.3.2021 (il 28.2 cade di domenica).

È possibile **inviare / integrare / correggere** i dati omessi / incompleti / errati compilando:

- il **quadro VP**, se il mod. IVA 2021 è presentato entro l'1.3.2021 (il quadro VH non va compilato in assenza di dati da inviare / integrare / correggere relativamente al primo, secondo e terzo trimestre 2020);
- il **quadro VH**, se il mod. IVA 2021 è presentato dal 2.3.2021.

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE CREDITO IVA 2020

L'utilizzo in compensazione del credito IVA annuale per **importi superiori a € 5.000** può essere effettuato a **decorrere dal decimo giorno successivo** a quello di **presentazione della dichiarazione** annuale e **richiede l'apposizione del visto di conformità**.

Così, ad esempio, presentando il mod. IVA 2021:

- in data 27.2.2021 l'utilizzo in compensazione del credito IVA 2020 per importi superiori a € 5.000 può essere effettuato dal 9.3.2021;
- in data 6.3.2021 l'utilizzo in compensazione del credito IVA 2020 per importi superiori a € 5.000 può essere effettuato dal 16.3.2021.

NB L'utilizzo in compensazione del credito IVA 2020 **per importi fino a € 5.000** può essere effettuato a partire dall'1.1.2021.

Si rammenta che per i **soggetti ISA** che hanno conseguito un punteggio di affidabilità dal calcolo degli **Indici 2020** almeno pari a:

- 8 per il 2019;
- 8,5 ottenuto dalla media dei punteggi ISA per il 2018 - 2019;

è previsto l'esonero dal visto di conformità per la compensazione del credito IVA 2020 per importi non superiori a € 50.000 annui.

RICHIESTA DI RIMBORSO CREDITO IVA 2020

Anche per la richiesta di rimborso del credito IVA 2020, il mod. IVA 2021 va presentato entro il 30.4.2021 previa **compilazione del quadro VX**. I soggetti ISA che hanno conseguito i predetti punteggi beneficiano dell'esonero dalla prestazione della garanzia per un importo non superiore a € 50.000 annui.

TERMINI DI VERSAMENTO DEL SALDO ANNUALE

Il saldo risultante dalla dichiarazione IVA annuale va versato **entro il 16.3.2021 sempreché l'importo dovuto sia superiore a € 10,33 (arrotondato a € 10)**, tenendo presente che è possibile:

- effettuare il versamento **in forma rateale** (ogni rata successiva alla prima va maggiorata degli interessi dello 0,33% mensile);
- **differire il versamento** al termine previsto per le imposte dovute dalla dichiarazione dei redditi (30.6) con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3;
- **beneficiare anche dell'ulteriore differimento** previsto per le imposte dirette applicando un ulteriore 0,40%, come riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 20.6.2017, n. 73/E.

NB In presenza di un saldo IVA 2020 a debito il cui pagamento è differito al 30.6.2021 e di crediti da utilizzare in compensazione (ad esempio, credito IRPEF), **la maggiorazione va applicata esclusivamente all'ammontare non compensato**.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it